



COPIA

COMUNITA' MONTANA ALTA TUSCIA LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Verbale n. 29 del 08/08/2025

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO DI CONFERMA DELL'ASSETTO IN ESSERE ALLA DATA DEL 07.08.2025 (DATA DI INSEDIAMENTO) FINO AL 07.09.2025 - COMUNQUE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE - E DI RICOGNIZIONE DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA AL FINE DELLA RI-ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI FINO AI DECRETI ISTITUTIVI DELLE NUOVE COMUNITA' MONTANE

L'anno duemilaventicinque e questo dì otto del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunitaria, il Commissario Straordinario Liquidatore Stefano Bigiotti, nominato con decreto della Regione Lazio n. T00118 del 29 luglio 2025, con i poteri della GIUNTA COMUNITARIA ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Simona Magalotti Segretario incaricato della redazione del verbale.

Il Commissario straordinario
F.to Stefano Bigiotti

il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dott.ssa Simona Magalotti

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montana dal 10/09/2025 per 15 giorni consecutivi.
(Art.124 comma 1 T.U.2000)

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo

☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/00^);

Il Segretario
F.to Dott.ssa Simona Magalotti

.....
☐ PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL D.Lgs18/08/2000

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico contabile, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario

.....
Parere di regolarità tecnica

.....

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

Facente funzione di Giunta

Premesso che:

- la legge regionale Lazio 25 marzo 2024, n. 4 all'art. 9 “*Riordino delle comunità montane*”, con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 ha dettato nuove disposizioni in materia di Comunità Montane come di seguito:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di ordinamento degli enti locali e in conformità all'articolo 16, comma 4, dello Statuto, provvede con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), alla **ridelimitazione delle zone omogenee** individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche e al conseguente riordino e razionalizzazione delle comunità montane costituite in base alla medesima legge regionale, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e garantendo che all'interno delle nuove comunità montane siano inclusi solo comuni prevalentemente montani.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione, con proprio decreto, **istituisce le nuove comunità montane** tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee ridelimitate ai sensi del comma 1 e nomina, per ciascuna comunità montana istituita, un Commissario straordinario che opera fino alla data di insediamento degli organi della nuova comunità, adottando, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali, gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione delle relative attività e funzioni, ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione **nomina** con proprio decreto, per ciascuna delle attuali comunità montane, **un Commissario liquidatore** che opera fino alla nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2, svolgendo le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Dalla data di nomina del Commissario liquidatore, i commissari di cui all'articolo 3, comma 127, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e successive modifiche, si intendono revocati.

- il riordino prevede un iter preliminare così articolato:

- nomina dei commissari liquidatori (art. 9 comma 3 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4);
- ridelimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche (art. 9 commi 1 e 2 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4)
- istituzione delle nuove comunità montane (art. 9 comma 2 legge regionale 25 marzo 2024, n. 4);
- nomina di un commissario straordinario che opera fino all'insediamento degli organi della nuova comunità montana

- la Giunta Regionale del Lazio, con propria deliberazione 12 giugno 2024, n. 447 recante “*Approvazione dei criteri e modalità per la liquidazione delle comunità montane e della Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziene*”, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4, ha approvato i criteri e le modalità per la liquidazione;

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio decreto 29 luglio 2025, n. T00118, ha provveduto alla nomina del Commissario Liquidatore della I Comunità montana Alta Tuscia Laziale con il compito di svolgere le attività di liquidazione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2025, n. 447;

Dato atto che,

- il Commissario liquidatore – insediatosi in data 7 agosto 2025 - con i poteri della Giunta comunitaria ha preso atto della situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale come da deliberazione nr 27 in data 07.08.2025 e relativi allegati cui si rinvia;
- con particolare riferimento all'assetto organizzativo in essere alla data del 7 agosto 2025, l'Ente si avvale delle seguenti figure professionali:

Profilo professionale	Tipo di contratto	Ore lavoro contrattuali
-----------------------	-------------------	-------------------------

Segretario comunitario		
Responsabile del servizio amministrativo	art. 1 comma 557 l. 311/2004	10 ore settimanali
Responsabile del servizio finanziario	art. 1 comma 557 l. 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio tecnico	Art. 110 d.lgs. 267/2000	18 ore settimanali
Rup contratto rifiuti		
Dec contratto rifiuti		

Preso atto che la Corte dei Conti con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG “Disciplina applicabile alle Unioni di comuni in materia di facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato” enunciando il seguente principio di diritto “*L’art. 33 comma 2 del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm.ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di comuni*” ha chiarito che le Unioni di Comuni non applicano il DM 17 marzo 2020 rimanendo in vigore il limite di cui all’art. 1 comma 562 della legge 296/2006;

Visti:

- l’art. 1 comma 562 della legge 296/2006 che reca “*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558*” determinando il tetto di spesa di personale;

- l’art.1 comma 229 della legge 208/2015 che reca “*A decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente*” determinando il 100 % del turn over disponibile;

- la Corte dei conti n. 52/Contr./10 ha chiarito che l’espressione *spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente*, per gli enti che non erano soggetti al patto va interpretata nel senso che le economie derivanti dalle cessazioni del personale “nel precedente anno” possono riferirsi “*a cessazioni intervenute anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione*”

- l’art. 3 D.L. 90/2014 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) di estensione a cinque anni del periodo dei resti delle capacità assunzionali;

- l’art. 33 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva” d.lgs. 165/2001 che disciplina la verifica delle eccedenze di personale sanzionando le amministrazioni pubbliche inadempienti con l’impossibilità di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l’art. 9 comma 28 d.l. 78/2010 che pone un tetto alla spesa di personale derivante dai contratti flessibili 100 % determinandolo in misura pari alla spesa per lavoro flessibile sostenuta nel 2009;

Visto l’art. 1 comma 557 Legge 30.12.2004 n. 311 che reca “*I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni nonché gli enti del comparto funzioni locali ((compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016)), a prescindere dalla relativa dimensione demografica ((,)) e gli Uffici speciali per la ((ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016)) possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza*”;

Tenuto altresì conto che Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 23/2016/QMIG ha chiarito che «*se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo*».

Ravvisata la necessità di garantire l’operatività dell’Ente nelle more di una ri-organizzazione degli uffici e servizi che risulti più funzionale agli obiettivi da conseguire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previamente verificati;

Ritenuto per quanto precede di prorogare i rapporti in essere fino al 07 settembre 2025 e comunque fino a nuove disposizioni organizzative;

Visti:

- la legge 241/1990;

- il d.lgs 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. preso atto dell'assetto organizzativo in essere alla data del 7 agosto 2025 e stante la necessità di assicurare l'operatività dell'Ente, nelle more di una ri-organizzazione degli uffici e servizi che risulti più funzionale agli obiettivi da conseguire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previamente verificati, di prorogare i rapporti in essere – di seguito specificati - fino al 07 settembre 2025 e comunque fino a nuove disposizioni organizzative:

Profilo professionale	Tipo di contratto	Ore lavoro contrattuali
Segretario comunitario		
Responsabile del servizio amministrativo	art. 1 comma 557 l. 311/2004	10 ore settimanali
Responsabile del servizio finanziario	art. 1 comma 557 l. 311/2004	12 ore settimanali
Responsabile del servizio tecnico	Art. 110 d.lgs. 267/2000	18 ore settimanali
Rup contratto rifiuti		
Dec contratto rifiuti		

3. di demandare al segretario comunitario ed al responsabile del servizio finanziario la verifica dei limiti di spesa di personale – complessivi e lavoro flessibile - anche con riferimento alle componenti di trattamento accessorio, alla verifica ed eventuale revisione del Regolamento sui criteri di graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa nonché del Regolamento di organizzazione uffici e servizi;
4. di trasmettere il contenuto del presente deliberato alla Regione Lazio – assessorato Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza Urbana e Università;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000.